

TRIBUNALE DI CAGLIARI — 29 maggio 2000 (decr.) — Est. Lai — ric. Ciani (dr.ssa Cadau).

[876/12] [3984] [6780/12] **Avvocato e procuratore - Praticanti avvocati abilitati al patrocinio - Difesa di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato - Esclusione.**  
(L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 9).

*Ai sensi dell'art. 9 l. n. 217 del 1990, chi è ammesso al gratuito patrocinio può nominare difensore nel procedimento penale un avvocato iscritto nell'albo degli avvocati del distretto, e non un praticante iscritto nell'apposito registro, abilitato all'esercizio della professione forense (1).*

(*Omissis*). Il giudice, letta la richiesta, rilevato che il difensore indicato non risulta iscritto all'Albo degli avvocati e procuratori della corte d'appello di Cagliari, rigetta la richiesta (*omissis*).

**[876/12] [3984] [6780/12] (1) Considerazioni sull'operatività professionale del praticante avvocato abilitato al patrocinio.**

La decisione che si commenta, di rigetto di una istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato, rientra in quel filone giurisprudenziale che, facendo leva sull'equivoco ingenerato da una stringata formulazione di alcune norme che disciplinano la professione di avvocato, disconosce una significativa fetta di operatività professionale al praticante avvocato in possesso dell'abilitazione all'esercizio temporaneo dell'attività forense nell'ambito dei procedimenti di competenza del soppresso organo pretorile.

La norma che entra in gioco nella fattispecie concreta è l'art. 9 l. 30 luglio 1990, n. 217 (il quale testualmente recita che «chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad un Albo degli avvocati del distretto della Corte d'Appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento»), dettato che si può annoverare in quella serie di disposizioni che, riferendosi letteralmente ai soli soggetti iscritti in un albo degli avvocati, ha fatto scattare quell'orientamento riduttivo che esclude dalla locuzione normativa, e quindi dalla difesa tecnica, i praticanti avvocati abilitati, i quali non dispongono di un proprio albo ma solo di un registro speciale.

A scatenare l'ondivago scenario giurisprudenziale sul tema relativo alla delimitazione dei conflitti di intervento professionale dei praticanti avvocati è stato soprattutto l'art. 29 comma 1 disp. att. c.p.p., il quale, ad avviso di Cass. 12 luglio 1994, n. 7909 (1), inibisce a tale categoria di operatori la possibilità di essere nominati difensori d'ufficio; di segno opposto, si ricorda invece il verdetto reso da Cass. 25 novembre 1995, n. 1453 (2).

Anche C. cost. 25 marzo 1997, n. 87 (3), ha espresso la propria opinione sulla tematica in discorso, e più in particolare sull'art. 13 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in l. 22 gennaio 1934, n. 36 (ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), che, riconoscendo la facoltà di astensione dal deporre ai soli avvocati in relazione a fatti conosciuti in ragione del loro ufficio, aveva fatto insorgere un sospetto di incostituzionalità per una analoga (ma non prevista) esenzione per i praticanti avvocati, dubbio dissipato poi dalla Consulta con l'argomentazione che il complesso della normativa che regolamenta la pratica forense comporta il compimento di attività proprie della professione e a tali atti devono essere estese le garanzie connesse al ministero professionale.

A suffragare la prospettata equipollenza tra i due ordini di professionisti, è degno di segnalazione, a livello normativo, il disposto contenuto nell'art. 8 d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, laddove prevede che il praticante procuratore (*rectius*, avvocato) debba trattare almeno 25 nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno 5 penali quale difensore di fiducia; il dettato *de quo* assurge a riprova della fallacia dell'indirizzo contrario alla tesi estensiva che si intende propugnare, atteso che dalla lettura della norma in disamina si arguisce eloquentemente che la prescrizione relativa all'assunzione di almeno 5 incarichi fiduciari apre la strada alle restanti difese di taglio officioso.

A confutazione della drastica posizione assunta dalla decisione qui annotata, della quale è intuibile il consistente impatto che potrebbe determinare nella pratica ove l'enunciato dovesse fare breccia nella casistica giudiziaria, si osserva che, partendo dall'indiscutibile presupposto che l'ordi-

(1) ZAFFALON, *Il Praticante procuratore legale può esercitare il patrocinio officioso dinanzi alla Pretura*, in questa Rivista, 1995, IV, p. 864 e su sito Internet [www.interpro.it](http://www.interpro.it).

(2) PANTELLINI, *Avvocati e Procuratori*, in *Studium Iuris*, 1996, 748.

(3) In *Repertorio delle decisioni della Corte costituzionale*, 1997, p. 44 e sito Internet [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

namento ammette l'esercizio del ministero di difensore ai praticanti avvocati abilitati, con ciò implicitamente assicurando una difesa tecnica della parte, resta enigmatica la *ratio* che avrebbe indotto il legislatore a differenziare la categoria del praticante avvocato dalla categoria dell'avvocato iscritto nell'apposito albo per quanto concerne la legittimazione ad assumere incarichi di difesa di persona ammessa al c.d. gratuito patrocinio, così come, specularmente, non sussistono ragioni plausibili sull'inabilitazione ad essere nominati difensori d'ufficio, quando, pacificamente, il praticante avvocato abilitato può senza alcun divieto assumere la difesa per mandato fiduciario.

L'abilitazione tecnica che si acquisisce per effetto dell'iscrizione nel registro speciale non può quindi dirsi neutralizzata a seconda della tipologia di attività con la quale, di volta in volta, si atteggia la difesa svolta dai giovani legali, la cui figura ha ricevuto più volte il benestare dallo stesso Giudice delle leggi (4).

Se non è quindi in discussione l'idoneità tecnica, il motivo dell'apparente limitazione deve essere ricercato mediante un'analisi più approfondita della *voluntas legis*, che non è certamente quella di introdurre una sorta di privilegio per i professionisti iscritti in un albo (a discapito quindi dei praticanti abilitati), bensì quella di restringere l'applicazione della norma soltanto per quanto riguarda l'ambito territoriale, nel senso che in deroga al principio che stabilisce la competenza degli avvocati ad esercitare la professione in tutto il contesto nazionale, il legislatore, in questa ipotesi, ha optato invece per una soluzione limitativa, perché consente all'ammesso al gratuito patrocinio di nominare un difensore che risulti iscritto in un albo (e, a parere di chi scrive, in un registro) della corte d'appello nella quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

Un esplicito rimando anche agli iscritti nel registro speciale si sarebbe configurata come una sterile tautologia, posto che è lo stesso ordinamento professionale (art. 8 r.d.l. n. 1578 del 1933) a statuire che i praticanti abilitati possono esercitare la loro attività esclusivamente nell'ambito del distretto della corte d'appello.

In via sistematica, non va sottaciuto che la precipua finalità perseguita dal legislatore di fornire, con la l. n. 271 del 1990, un efficace strumento di diritto positivo per fronteggiare le necessità difensive delle fasce meno abbienti, rende innegabile come dall'oggetto del provvedimento esuli ogni proposito volto ad incidere sulla capacità professionale delle categorie forensi, proprio in assenza di clausole restrittive munite dei necessari connotati di univocità e conclusione.

MICHELE COGOTTI  
avvocato in Cagliari

---

(4) Fra le ultime C. cost. 21 gennaio 1999, in *Repertorio delle decisioni della Corte costituzionale*, 1999, 59, e sito Internet [www.legge-e-giustizia.it](http://www.legge-e-giustizia.it) e ivi per i precedenti specifici.